



COMUNE DI VERTOVA

Provincia di Bergamo

Via Roma, 12 - Tel. Uffici Amm.vi 035 711562 – Ufficio Polizia Locale 035 712528 – Fax 035 720496
Cod.Fisc. e P. IVA 00238520167

Ordinanza n. 13/2019

Ordinanza restrittiva della circolazione stradale ai sensi degli art.5 c.3 e 6 c.4 lett. b) e c.8 del vigente Codice della Strada

Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 17/04/2019 “Regolamentazione della circolazione fuori dal centro abitato – “Valle Vertova”.

Il Responsabile della Polizia Locale

Considerato che il tratto di strada di Via V Martiri, che dal civico 63 si introduce nell’ambito naturalistico della Valle Vertova fino alla baita nominata “Roset” è dimensionato e realizzato per sostenere i flussi di traffico compatibili con il contesto urbanistico esistente;

Ravvisato che l’ambito naturalistico della Valle Vertova, soprattutto nel periodo estivo e con numeri sempre in aumento di anno in anno, è meta di escursionisti che provengono dai paesi limitrofi e non solo;

Ravvisato che l’elevato numero di escursionisti comporta anche un rilevante aumento del traffico veicolare. Tale condizione altera in modo rilevante i parametri di sostenibilità del traffico per i quali quel tratto di strada risulta dimensionato e realizzato.

Considerato che l’Amministrazione del Comune di Vertova, per il periodo estivo, ha consolidato la prassi di regolamentare il transito dei veicoli lungo la strada della Valle Vertova, in direzione dal centro abitato verso la valle, con la efficacia del provvedimento a partire dal civico n.63.

Ravvisato che la scelta dell’Amministrazione ha consentito fino ad oggi di determinare equilibrate condizioni di sostenibilità dei flussi di mezzi e persone che transitano su quel tratto di strada;

Considerato che la scelta di procedere alla regolamentazione del traffico veicolare è accompagnata da un servizio di trasporto delle persone effettuato mediante bus navetta. Il tragitto della navetta parte in corrispondenza del parcheggio pubblico posto all’altezza della stazione dei bus e finisce all’interno dell’ambito naturalistico.

Preso atto che ad oggi si sono già ravvisate e verificate le condizioni di flussi del traffico veicolare giudicati rilevanti che, per motivi di sicurezza, impongono su quel tratto di strada la emissione di una ordinanza restrittiva della circolazione stradale

Richiamato l’Art.5 c.3 del vigente Codice della Strada che così recita: I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7 con ordinanze motivate rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

Richiamato l’Art.6 c.4 lett. b del vigente Codice della Strada che così recita: L’ente proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui all’Art.5 c.3: b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali della strada;

Richiamato l’Art.6 c.8 del vigente Codice della Strada che così recita: Le autorità che hanno disposto la sospensione della circolazione di cui a commi 1 e 4, lettere a) e b) possono accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per accertate necessità, deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele;

Visto il D.P.R. n.495/1992;

ORDINA

La istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli così come definiti dal codice della strada. Il divieto interessa un tratto di strada della Valle Vertova, a partire dal civico 63 di via 5 Martiri con direzione che dal centro abitato conduce verso la valle.

Il divieto di transito vige a partire dalla data del 25 aprile 2019 fino alla data del 29 settembre 2019 dalle ore 06.00 alle ore 19.00 con le seguenti modalità:

- per i soli giorni festivi a partire dalla data del 25 aprile fino a quella del 30 giugno e dalla data del 01 settembre fino a quella del 29 settembre.
- per tutti i giorni a partire dalla data del 01 luglio fino al 31 agosto.

Il transito dei veicoli sarà consentito in deroga alla presente ordinanza ai seguenti soggetti:

- Proprietari o affittuari di civili abitazioni raggiungibili esclusivamente mediante la viabilità soggetta all'ordinanza restrittiva della circolazione e ivi residenti;
- Parenti o affini fino al grado terzo di proprietari o affittuari di civili abitazioni raggiungibili esclusivamente mediante la viabilità soggetta all'ordinanza restrittiva della circolazione e ivi residenti;
- Proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze connesse alla gestione dei loro patrimoni;
- Proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel territorio servito dalla strada che presentano documentate esigenze connesse alla fruizione turistico ricreativa del territorio;
- Soggetti pubblici o privati appositamente convenzionati con l'amministrazione comunale;
- Personale impiegato presso le strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative prestate nei confronti di soggetti pubblici o privati correttamente convenzionati con l'amministrazione comunale o in possesso del regolare permesso di transito;
- Esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame;
- Esigenze connesse all'esercizio di specifiche attività economiche turistico- escursionistico o ambientale siano essi operatori autonomi o d'impresa, cooperative o associazioni;
- Soggetti privati e/o membri di associazioni che prestano volontariamente e a titolo gratuito servizi di manutenzione ordinaria di sentieri e mulattiere, itinerari alpini e in generale tracciati minori, previo atto di convenzionamento o donazione all'amministrazione comunale nel quale sono individuate le opere oggetto della convenzione, la durata dell'attività e i luoghi in cui verranno realizzati i lavori;
- Esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività economico – professionali, artigianali e d'impresa connesse ad attività agro – silvo forestali ed edili al servizio di soggetti pubblici o privati correttamente convenzionati con l'amministrazione comunale o in possesso di regolare permesso di transito;
- Esigenze logistiche connesse all'esplicazione di specifiche attività economiche – professionali sul territorio (tecnici, professionisti, operatori autonomi e d'impresa) al servizio di soggetti pubblici o privati correttamente convenzionati con l'amministrazione comunale o in possesso di regolare permesso di transito;
- Esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico – ambientali purchè debitamente documentate;
- Soggetti privati che svolgono taglio e raccolta del legname;
- Tutti i mezzi delle forze dell'ordine, forza pubblica e della polizia locale, degli enti preposti alla tutela e salvaguardia del territorio, tutela e salvaguardia delle persone, nonché di tutti gli enti che gestiscono servizi di pubblica utilità;

I soggetti derogati dall'ordinanza dovranno munirsi di apposito permesso da richiedersi presso il competente ufficio comunale.

Manda a comunicare notizia al pubblico sulla presente Ordinanza mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e l'apposizione dei prescritti cartelli stradali.

Avverso alla presente ordinanza può proporsi ricorso avanti al competente T.A.R. oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Vertova, 19 aprile 2019

Il Responsabile della Polizia Locale
Giuseppe MAFFEIS
Documento firmato digitalmente